

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 275

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIU - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo - COCCO - LAI

il 6 luglio 2021

Norme per il finanziamento dei contratti di formazione aggiuntivi regionali per la frequenza di scuole di specializzazione di area medica

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge intende assicurare lo stanziamento nel bilancio regionale necessario per garantire l'incremento dei contratti di formazione specialistica di area medica finanziati dalla Regione Sardegna rispetto al contingente stabilito dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 23/31 del 22 giugno 2021.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. Al fine di assicurare per l'anno accademico 2020/2021 l'attivazione di un adeguato numero di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2021 e di euro 10.000.000 per l'anno 2022. Ai predetti oneri si fa fronte mediante pari incremento delle risorse allocate nella missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118

2021	euro	5.000.000
2022	euro	10.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024

2021	euro	5.000.000
------	------	-----------

missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.8353

2022	euro	10.000.000
------	------	------------

2. A decorrere dall'anno 2023, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziare in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).